

*T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 14/04/2021)  
27/04/2021, n. 1054*

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA › Università

*Intestazione*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2021, proposto da

M.F.C., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore; non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-del silenzio illegittimamente serbato dall'Università degli Studi di Milano a seguito della presentazione dell'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia avanzata a mezzo pec dalla ricorrente, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, recapitata a mezzo pec dall'Ateneo resistente il giorno 10.11.2020, avente ad oggetto "Istanza di immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia", a seguito del preventivo riconoscimento della carriera universitaria della sig.ra M., F.C. ai fini dell'immatricolazione ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano;

- per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di uno specifico provvedimento espresso di immatricolazione ad anno successivo al primo, data la sussistenza dei presupposti;
- per la disposizione dell'immatricolazione della sig.ra C. ad anno successivo al primo al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano all'a.a. 2020/2021, data la sussistenza di tutti i presupposti ex lege; nonché per la contestuale nomina del del Commissario ad Acta in sostituzione dell'Amministrazione, eventualmente soccombente, in caso di mancata ottemperanza da parte delle P.A. resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento per la valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, attualmente vigente;
- Ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Milano, adottato con D.R. n. 3151 del 24 agosto 2020 e successive modifiche, o in ogni caso quello attualmente vigente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento della facoltà Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano adottato con D.R. 2584 del 3 luglio 2020e successive modifiche, o in ogni caso quello attualmente in vigore;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e sconosciuti.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Mauro Gatti;

### ***Svolgimento del processo - Motivi della decisione***

Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del presente ricorso avverso il silenzio, avendo l'Università adottato un provvedimento espresso, che è stato comunicato alla richiedente solo successivamente alla

notifica e al deposito del ricorso.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell'Università, il cui ritardo ha costretto la ricorrente all'iniziativa giudiziaria.

Deve disporsi l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa erariale, senza che sul punto la ricorrente abbia replicato.

Le spese possono tuttavia compensarsi tra la ricorrente e i Ministeri convenuti.

### *P.Q.M.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato. Compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

### *Conclusioni*

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Consigliere